



Decreto del Direttore generale nr. 211 del 15/12/2021

Proponente: *Marta Bachechi*

Affari Generali

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *marta bachechi*

Estensore: *Marta Bachechi*

Oggetto: *Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione con l'Università degli studi di Firenze, per l'attività congiunta di ricerca e sviluppo*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Accordo quadro con l'Università degli studi di Firenze	sì	digitale

Accordo quadro

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1.000 - 10.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell' Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell' organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell' Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 22 giugno 2009, concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell' ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell' ambiente e della salute;

Considerato che ARPAT è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale di istituzione di ARPAT (L.R. n.30/2009), tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell' efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell' Agenzia, anche in collaborazione con altri Enti;

Considerato altresì che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell' art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, "collabora con ...omissis ... nonché con altri Enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all' attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull' ambiente ed al miglioramento dell' efficienza dei processi di tutela";

Considerato che l' Università degli Studi di Firenze, nell' ambito delle proprie finalità istituzionali, quale sede naturale della ricerca, è interessata a valorizzare i risultati derivanti dalla sua primaria attività e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e il trasferimento tecnologico;

Considerato altresì che sia l' Università di Firenze che ARPAT, sono interessate a proseguire un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, già sviluppato tramite appositi atti convenzionali a partire dal 2005 e fino al 2013, integrando le rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale con riferimento ai settori della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza;

Visto l' accordo quadro, allegato sub A, che con il presente atto si intende approvare, che definisce i principi generali e le linee guida che informeranno la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti e dal quale potranno discendere convenzioni attuative, predisposte allo scopo di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative ;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell' Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare lo schema dell'accordo quadro tra ARPAT e la Università degli Studi di Firenze, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. di dare atto che il suddetto accordo quadro avrà durata quadriennale, rinnovabile per il medesimo periodo con accordo espresso delle Parti, fatte salve le previsioni di durata contenute nelle specifiche convenzioni che discenderanno dal presente accordo
3. di dare che il presente provvedimento non comporta spese;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Marta Bachechi, responsabile SAG, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini *

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 10/12/2021
- Marta Bachechi , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 10/12/2021
- Marta Bachechi , il proponente in data 10/12/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 13/12/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 14/12/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 15/12/2021

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ CONGIUNTA DI RICERCA E SVILUPPO**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

(di seguito Università) con sede in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze – Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 - nella persona del rappresentante legale Professoressa Alessandra Petrucci, in qualità di Rettrice, nata a Milano (MI) il 10 marzo 1962, e domiciliata per la sua carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze,

E

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLA TOSCANA**

nel contesto del presente atto denominata più semplicemente “**ARPAT**”, avente sede legale a Firenze, in Via N. Porpora n° 22, Partita IVA 04686190481 rappresentata dal Direttore generale Dott. Pietro Rubellini nato a Firenze il 21/11/1961, e domiciliato per la sua carica in Firenze, via N. Porpora n° 22;

di seguito individuate come le Parti,

PREMESSO CHE

a) ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”, in attuazione di quanto previsto dalla l. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente, anche in relazione agli

obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute;

b) ARPAT collabora con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela;

c) l'Università di Firenze, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, quale sede naturale della ricerca, è interessata a valorizzare i risultati derivanti dalla sua primaria attività e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e il trasferimento tecnologico;

d) le Parti, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a sviluppare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, integrando le rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale con riferimento ai settori della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza;

e) con il presente Accordo Quadro, anche tenendo conto della possibilità di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative, le Parti intendono definire i principi generali e le linee guida che informeranno la loro cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

f) Dal presente Accordo quadro discenderanno Convenzioni attuative allo scopo predisposte che avranno conseguentemente valenza di contratti operativi

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

Con il presente Accordo Quadro le Parti instaurano una continuativa collaborazione, finalizzata all'individuazione ed allo svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza nel campo della protezione dell'ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche da concretizzarsi attraverso convenzioni operative.

Art. 2 REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Ciascuna Parte, entro un mese dalla stipula del presente Accordo Quadro, provvederà a designare un referente all'interno della propria struttura. I referenti avranno il compito di coordinare la messa a punto e la stipula delle convenzioni attuative fra le varie articolazione dell'Agenzia e dell'Università.

Art.3 ESCLUSIVA

Con l'Accordo Quadro le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, consorzio, joint-venture o altra forma di stabile organizzazione.

L'Accordo Quadro non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti.

Art. 4 ATTIVITÀ DI RICERCA

Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono favorire la nascita di

attività di collaborazione nel campo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, con riferimento alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle sue componenti specifiche, migliorando la comunicazione e lo scambio di informazioni fra imprese e strutture di ricerca.

Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra le Parti e terzi — quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati dall'Università — convenzioni su progetti singoli di ricerca applicata in cui siano determinate specifiche modalità di attuazione.

La titolarità dei risultati della ricerca applicata e la proprietà intellettuale saranno oggetto di specifica disciplina nelle convenzioni di ricerca, in relazione alle particolari caratteristiche delle stesse, così come gli eventuali diritti di proprietà industriale, qualora le attività di ricerca fossero suscettibili di risultati brevettabili.

Art. 5 ATTIVITÀ FORMATIVE

Le parti si dichiarano disponibili a concordare le attività da sviluppare in ambito formativo. Queste attività potranno prevedere, previa accettazione del dipendente e fuori orario di lavoro, la partecipazione di personale dell'ARPAT alle attività didattiche istituzionali dell'Università di Firenze, anche con incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o attraverso incarichi retribuiti dall'Università a seguito di bandi pubblici. Queste attività potranno anche comprendere lo svolgimento di tirocini curriculari e non, lo sviluppo di tesi di laurea e di dottorato e stage formativi post laurea presso ARPAT.

Art. 6 ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono favorire la nascita di attività di collaborazione nel campo dell'elaborazione e diffusione della conoscenza.

Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra le Parti e terzi — quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati dall'Università — convenzioni su progetti singoli su tali temi in cui siano determinate specifiche modalità di attuazione.

Art. 7 RISERVATEZZA

L'Università si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente da ARPAT di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta di ARPAT.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente dall'Università un analogo impegno.

Parimenti, ARPAT si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati o qualsiasi altra informazione proveniente dall'Università di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni.

Le Parti si impegnano a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti il presente Accordo Quadro.

Art.8 DURATA

Il presente Accordo Quadro avrà durata quadriennale dalla data della sua sottoscrizione, e sarà suscettibile di essere rinnovata per il medesimo periodo con accordo espresso delle Parti.

Sono fatte salve le previsioni di durata contenute nelle specifiche convenzioni che discenderanno dal presente accordo.

Art. 9 PERFEZIONAMENTO, BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
ARPAT: arpat.protocollo@postacert.

Università di Firenze: ufficio.affarigenarali@pec.unifi.it

“L'imposta di bollo pari a € 32,00 (trentadue/00), è assolta in quota parte per € 16,00 (sedici/00), da ARPAT, in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed in quota parte, per € 16,00 (sedici/00), dall'Università degli Studi di Firenze, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Firenze. Il presente Accordo Quadro verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Il Direttore Generale*

Per l'Università di Firenze, la Rettrice

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993